



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento cautelare iscritto al n. 3701/2022 r.g., con il quale è stata avanzata contestuale domanda *inaudita altera parte*;
rilevato che quest'ultima non merita accoglimento, a tacer d'altro per la mancata allegazione di circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti il rischio del verificarsi, nelle more della prima udienza, di un danno personale non risarcibile per equivalente tale da giustificare la lesione del contraddittorio processuale;
visti gli artt. 415 e 669 *bis* e ss. c.p.c.;
visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e s.m.i.;
tenuto conto della straordinaria sopravvenienza di procedimenti analoghi registratasi negli ultimi mesi e rilevata l'inesigibilità di un impegno ulteriore;

p.q.m.

fissa per la trattazione l'udienza dell'8.11.2022 disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, entro 20 giorni;
autorizza la notifica ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet delle amministrazioni resistenti;
dispone che detta udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare fino a 5 giorni prima;
avverte che la mancata trasmissione delle stesse equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge, e che previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio e che la data dell'udienza fissata costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale l'atto dovrà essere emesso.
Si comunichi e si inserisca nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 07/09/2022



Il Giudice

Valeria Totaro

